



Comune di

TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 24.03.2026

INDICE

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Istituzione del mercato.
- Art. 3 Definizioni.
- Art. 4 Composizione del mercato – tipologie merceologiche.
- Art. 5 Ammissione ai mercati.
- Art. 6 Ammissione ai posteggi isolati.
- Art. 7 Requisiti igienico-sanitari e norme di sicurezza.
- Art. 8 La concessione.
- Art. 9 Durata delle concessioni e rinnovo.
- Art. 10 Subingresso.
- Art. 11 Comunicazioni delle modifiche soggettive.
- Art. 12 Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche.
- Art. 13 Accesso ed uscita dai mercati.
- Art. 14 Spostamento di sede e/o data dei mercati.
- Art. 15 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.
- Art. 16 Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi.
- Art. 17 Sospensione e revoca della concessione di posteggio.
- Art. 18 Dimensione e localizzazione dei posteggi.
- Art. 19 Esposizione dei prezzi.
- Art. 20 Allestimento dei banchi.
- Art. 21 Servizio di pulizia dei mercati.
- Art. 22 Viabilità.
- Art. 23 Tende di copertura del posteggio.
- Art. 24 Divieti.
- Art. 25 Vendita di sostanze alimentari.
- Art. 26 Canone di posteggio.
- Art. 27 Responsabilità.
- Art. 28 Sorveglianza ed elenchi.
- Art. 29 Commercio itinerante.
- Art. 30 Posteggi isolati.
- Art. 31 Soppressione dei mercati.
- Art. 32 Norme di rinvio.
- Art. 33 Sanzioni.
- Art. 34 Mercati tipici
- Art. 35 Mercato specializzato particolare
- Art. 36 Entrata in vigore

Allegato A – Mercati.

Allegato B – Posteggi Isolati.

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.

ART. 2
ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, temporaneo, tipico e di servizio.
3. I mercati di cui al punto 2 ed i posteggi isolati sono quelli previsti dagli allegati A e B al presente regolamento.
4. La classificazione dei mercati, la loro frequenza, l'area di svolgimento, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi, sono rimessi alla potestà regolamentare del Comune, da esercitare nel rispetto ed in conformità alle leggi vigenti.

ART. 3
DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:
 - a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010", avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
 - b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "Regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
 - c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "Delibera della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
 - d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
 - e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5.07.2012".

ART. 4
COMPOSIZIONE DEL MERCATO - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, rosticceria, ecc.);
 - b) generi non alimentari;
 - c) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
2. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4, dell'allegato n. 1, alla delibera provinciale, nel mercato periodico e/o saltuario di nuova istituzione, l'amministrazione comunale individuerà un numero di posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 228, del 2001. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un

miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali.

ART. 5

AMMISSIONE AI MERCATI

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/SCIA e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati saltuari di nuova istituzione le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine di scadenza e con le modalità previste nell'avviso di istituzione.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale. Nel caso di sospensione temporanea, di revoca o di totale mancanza dell'autorizzazione/concessione sarà disposto anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

ART. 6

AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI

1. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge e dell'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le tipologie di posteggio come da allegato B al presente regolamento.

ART. 7

REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.

ART. 8

LA CONCESSIONE

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) Il titolare;
 - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;

f) i richiami al pagamento del canone come da tariffe in vigore per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 27 del D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada.

ART. 9

DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di anni dodici, come previsto dagli indirizzi provinciali.
2. Essendo scaduta la fase transitoria di applicazione della legge, il rilascio ed il rinnovo delle concessioni avviene secondo quanto previsto nella procedura adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, approvata con atto di intesa, dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2013).
3. Ai sensi di quanto previsto dal punto 7 del documento unitario, decorso il periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale (limite elevato a tre se il mercato di servizio o saltuario ha più di cento posteggi).
4. Terminata la fase transitoria verranno definiti con apposito provvedimento i criteri in base ai quali verranno realizzate le procedure di selezione.
5. Nelle procedure di selezione relative ai mercati di servizio di cui agli allegati A e ai posteggi isolati di cui all'allegato B, in considerazione della loro collocazione in zone di particolare pregio paesaggistico e di notevole valenza turistica, richiedente un'attenta specializzazione dell'offerta, si procederà alla rideterminazione delle tipologie merceologiche come previsto dal punto 3.3 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013. Si applicheranno inoltre le procedure previste dai punti 5. e 6. dell'articolo 30 del presente regolamento.

ART. 10

IL SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Entro n. 10 giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare SCIA/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione.

ART. 11
COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede, è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 12
ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune con provvedimento ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.

ART. 13
ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

ART. 14
SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.
Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Il provvedimento del responsabile competente dovrà essere emesso con congruo anticipo e comunque almeno quindici giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili. Nei casi previsti alla lett. a) e b) del precedente comma verrà richiesto il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. E' fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.
 - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
6. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.
7. Nel caso di cancellazione del mercato per motivi metereologici o straordinari, sarà prevista la possibilità di recupero in altra data da concertare con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

ART. 15

CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. Nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione, il rilascio della concessione avviene in seguito a procedura di pubblica selezione.
3. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 16.

ART. 16

CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari 0,3 punti.
3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del

- possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
4. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
 5. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
 6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
 7. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni 3 mesi.
 8. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
 9. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate.
 10. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. E' invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale. (al fine di facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale).
 11. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dal punto 17, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
 12. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista si procede con quello successivo in graduatoria fino all'accettazione del posteggio. Lo spuntista che non accetta l'assegnazione manterrà posizione e punteggio nella graduatoria di spunta.
 13. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia locale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.

14. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del comune.
15. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nei mercati periodici e saltuari nonché quelli isolati, legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla delibera provinciale.
16. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

ART. 17

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento d'esecuzione.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi, di cui all'articolo 16, comma 9, del presente Regolamento deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo.
3. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 16, comma 15 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comma 11.

ART. 18

DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui agli allegati A del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.

5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Con apposito provvedimento verrà indicata la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi di vendita determinati ai sensi del successivo art. 24.

ART. 19

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 17/2010, le merci esposte per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

ART. 20

ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, ed eventualmente previsti dal Regolamento comunale di igiene -sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 27 D.Lgs 285/1992 per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 21

SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicate con le modalità indicate dal Comune. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolciumi o prodotti

alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.

2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste da eventuali regolamenti comunali/comunità sullo smaltimento degli stessi (raccolta differenziata).
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 22 **VIABILITA'**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

ART. 23 **TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO**

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa per lo stesso, a condizione che questa consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
4. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 24 **DIVIETI**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - d) tenere cani od altri animali fatto salvo quanto eventualmente disposto dal regolamento comunale di polizia urbana/detenzione animali (da valutare caso per caso);
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;

- g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
 3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
 4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 25

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia in particolare l'ordinanza Ministeriale 3 aprile 2022 e ss. Mm. E il Reg. CE 853/04 e ss.mm..

ART. 26

CANONE DI POSTEGGIO

1. Il canone di posteggio di cui al punto 6 degli indirizzi provinciali è assorbito dal Canone ex articolo 27 del D.Lgs 285/92, a cui le concessioni di suolo stradale sono soggette e le cui tariffe vengono conseguentemente aggiornate.

ART. 27

RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi, fatta salva la comprovata negligenza dello stesso dovuta alla mancata garanzia delle condizioni di sicurezza dell'area mercatale.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 28

SORVEGLIANZA ED ELENCHI

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro oppure da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 29

COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento

metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
3. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 500 è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo o di apertura di attività commerciali. Inoltre, per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata anche nelle seguenti zone:
 - a) zona a traffico limitato (Z.T.L.) nel centro storico di Tenno, Pranzo, Cologna-Gavazzo e Canale.
4. È vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

ART. 30 **POSTEGGI ISOLATI**

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.
4. Nell'ambito della tipologia prevista dal presente articolo, è facoltà dell'Amministrazione comunale individuare aree idonee alla collocazione di chioschi.
5. Con riferimento al punto 4., la tipologia strutturale e merceologica, la collocazione, gli orari, le modalità di assegnazione ai fini della gestione vengono stabiliti con provvedimento giuntale; l'affidamento della gestione dei manufatti si attua mediante procedura di evidenza pubblica sulla base delle normative vigenti in materia.
6. Quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo è applicabile anche ai mercati di servizio di cui agli allegati A.

ART. 31 **SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.Il provvedimento di soppressione verrà adottato sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

ART. 32 **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i..

ART. 33 **SANZIONI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse ai sensi dell'art. 3 – comma 7, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 28 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi degli articoli 53 e 58 della Legge ed articolo 22 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. L'operatore commerciale su area pubblica, non inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente regolamento che occupa abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 6 del presente regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
6. In caso di mancato o parziale pagamento del canone ex art. 27 del D.Lgs 285/1992, dopo il termine ultimo debitamente notificato stabilito per le varie tipologie dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art 27 D.Lgs 285/1992 e ss.mm., agli inadempienti che non abbiano regolarizzato la posizione nei termini indicati dal Comune (e nel caso di affido in gestione, in solido anche al proprietario dell'azienda ed eventuali subentranti a qualsiasi titolo), verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento della somma dovuta e fino ad un massimo di 6 mesi, con conseguente inefficacia della SCIA di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione relativamente al mercato in cui opera il concessionario.
La sospensione della concessione di posteggio non interrompe il decorrere dei termini previsti per la revoca di cui all'art. 18 del regolamento di esecuzione. Il provvedimento di sospensione viene revocato qualora il titolare della concessione

di posteggio abbia provveduto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento a saldo dell'importo dovuto. In assenza di regolarizzazione entro 6 mesi, si provvederà alla revoca della concessione e conseguente riassegnazione del posteggio agli operatori iscritti in spunta.

Nel caso di mercato saltuario il canone previsto dovrà essere saldato entro la data di svolgimento della fiera. In caso di mancato pagamento la partecipazione alle edizioni successive sarà negata.

7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

ART. 34

MERCATI TIPICI

1. I mercati tipici sono definiti dall'articolo 18 della legge e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1559 dd. 08.09.2014 e s.m.
2. Con deliberazione della Giunta municipale vengono determinati i criteri relativi alle modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 della legge e al punto 4. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1559 dd. 08.09.2014.

ART. 35

MERCATO SPECIALIZZATO PARTICOLARE

1. L'Amministrazione comunale può istituire, con apposita deliberazione giuntale, un mercato specializzato particolare, riservato esclusivamente ai produttori agricoli diretti, disciplinato dal Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 recante "attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione e la gestione dei posteggi nonché le modalità di gestione del mercato stesso.
3. Per quanto non disposto dagli atti sopra citati, vengono applicate le norme previste dal presente regolamento in quanto applicabili.
4. L'emanazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 17 della legge comporterà il recepimento automatico delle disposizioni ivi contenute e la disapplicazione del presente articolo per quanto in contrasto.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il Regolamento comunale per il funzionamento del mercato ambulante a posto fisso approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 23.07.1992 e il Regolamento comunale per l'approvazione della disciplina del commercio ambulante approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 23.07.1992.
3. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvivenza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

Allegato A – MERCATI

La tipologia strutturale e merceologica, la collocazione, gli orari, le modalità di assegnazione ai fini della gestione vengono stabiliti con provvedimento giuntale; l'affidamento della gestione dei manufatti si attua mediante procedura di evidenza pubblica sulla base delle normative vigenti in materia.

Allegato B – POSTEGGI ISOLATI

La tipologia strutturale e merceologica, la collocazione, gli orari, le modalità di assegnazione ai fini della gestione vengono stabiliti con provvedimento giuntale; l'affidamento della gestione dei manufatti si attua mediante procedura di evidenza pubblica sulla base delle normative vigenti in materia.